

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1097/2012 DELLA COMMISSIONE**del 23 novembre 2012**

che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera per quanto riguarda la spedizione tra Stati membri di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 5, lettera a), l'articolo 23, paragrafo 3 e l'articolo 48, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1069/2009 reca norme per la salute pubblica e degli animali relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute pubblica e degli animali derivanti da tali prodotti. Esso contempla inoltre norme relative all'immissione sul mercato di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.
- (2) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽²⁾, stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, tra cui norme relative alla registrazione degli operatori, al contenuto dei documenti commerciali che accompagnano le spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati nell'ambito degli scambi commerciali tra Stati membri e al layout del modulo di notifica che deve essere fornito per determinati sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009.
- (3) Secondo il regolamento (CE) n. 1069/2009, gli operatori devono garantire che i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati siano rintracciabili in tutte le fasi della catena di raccolta, fabbricazione, impiego e smaltimento in modo da evitare perturbazioni inutili del mercato interno nel caso di eventi connessi a rischi effettivi o potenziali per la salute pubblica o animale.
- (4) Gli operatori devono garantire che le attività oggetto della legislazione sui sottoprodotti di origine animale siano riconosciute o registrate. Tuttavia, la manipolazione di piccoli quantitativi di materiali di categoria 2 e 3 può presentare rischi trascurabili se essi provengono da zone in cui non sono state notificate malattie trasmissibili all'uomo o agli animali. Di conseguenza gli Stati membri devono essere autorizzati a consentire lo svolgimento di attività particolari senza registrazione, come previsto dall'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1069/2009. Tale deroga va limitata solo alle attività riguardanti la fornitura diretta dei prodotti all'interno della regione all'utente finale, sul mercato locale o a dettaglianti locali.
- (5) Ogni spedizione di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati destinati al commercio tra Stati membri deve essere accompagnata da un documento commerciale. È tuttavia necessario modificare ed estendere le prescrizioni attuali del documento commerciale affinché siano incluse tutte le informazioni necessarie sulla manipolazione e sul trattamento sicuri nonché sull'impiego previsto o sullo smaltimento del materiale in questione.
- (6) Nel documento commerciale gli operatori devono fornire determinate informazioni sulla partita, in particolare la categoria dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati, la natura della merce e il tipo di trattamento. Secondo l'articolo 3 del regolamento (UE) n. 142/2011, per i prodotti derivati che sono stati dichiarati come punto finale nella catena di fabbricazione non servono documenti commerciali. Può essere eliminato anche il riferimento alle norme di trasformazione nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. È pertanto necessario modificare l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
- (7) Vari sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009, devono essere autorizzati in anticipo dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione su richiesta dell'operatore. L'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011 definisce un formato standard per la domanda di autorizzazione della spedizione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati verso un altro Stato membro. Tale formato deve essere modificato affinché siano incluse informazioni relative a: data di scadenza dell'autorizzazione, volume o massa della partita, nome e indirizzo dello spedite, origine dei

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

sottoprodotti di origine animale e luogo di destinazione della spedizione. È pertanto necessario modificare l'allegato XVI del regolamento (UE) n. 142/2011.

- (8) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 142/2011 è così modificato:

- 1) nell'articolo 20, la lettera c) del paragrafo 4 è sostituita dalla seguente:

«c) gli operatori che trasportano lana e peli asciutti non trattati, a condizione che tali materiali siano saldamente chiusi in imballaggi e inviati direttamente ad un impianto che produce prodotti derivati per usi esterni alla catena

dei mangimi o ad un impianto che effettua operazioni intermedie, in condizioni da impedire la diffusione di agenti patogeni;

- d) gli operatori che utilizzano piccoli quantitativi di materiali della categoria 2 e 3 di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009, oppure di prodotti da essi derivati, per la fornitura diretta dei prodotti all'interno della regione all'utente finale, al mercato locale o a dettaglianti locali, qualora l'autorità competente non ritenga che tale attività presenti rischi di propagazione di malattie gravi trasmissibili all'uomo o agli animali; la presente lettera non si applica se tali materiali sono utilizzati come mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia.»;

- 2) gli allegati VIII e XVI sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

- 1) nell'allegato VIII, capo III, il modello di documento commerciale è sostituito dal seguente:

«Documento commerciale»

Per il trasporto all'interno dell'Unione europea di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati non destinati al consumo umano a norma del regolamento (CE) n. 1069/2009

UNIONE EUROPEA

Documento commerciale

Parte I: Informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale				I.2. N. di riferimento del documento		I.2.a. N. di riferimento locale		
					I.3. Autorità centrale competente				
					I.4. Autorità locale competente				
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale Tel.				I.6.				
					I.7.				
	I.8. Paese di origine		Codice ISO	I.9. Regione di origine		Codice	I.10. Paese di destinazione		Codice ISO
							I.11. Regione di destinazione		Codice
	I.12. Luogo di origine Stabilimento ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento				I.13. Luogo di destinazione Stabilimento ☐ Altro ☐ Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento				
	I.14. Luogo di carico				I.15. Data di partenza				
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione				I.17. Trasportatore Nome Indirizzo Codice postale N. di riconoscimento Stato membro				
	I.18. Descrizione della merce						I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
							I.20. Quantità		
	I.21. Temperatura Ambiente ☐ Refrigerato ☐ Congelato ☐ Temperatura controllata ☐						I.22. Numero di colli		
	I.23. Numero del sigillo/contenitore						I.24. Tipo di imballaggio		
	I.25. Merce certificata per: Alimentazione animale ☐ Uso tecnico ☐								
I.26.				I.27. Transito negli Stati membri Stato membro ☐ Stato membro Stato membro Codice ISO Codice ISO Codice ISO					
I.28. Esportazione ☐ Paese terzo Punto di uscita Codice ISO Codice				I.29.					
I.30.									
I.31. Identificazione della merce Specie (nome scientifico) Natura della merce Categoria Tipo di trattamento Numero di riconoscimento degli stabilimenti Impianto di fabbricazione Numero del lotto									

PAESE		Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati non destinati al consumo umano	
II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.1.	Dichiarazione dello spediteore		
	Il sottoscritto dichiara che		
II.1.1.	le informazioni di cui alla parte I sono corrette e veritiere;		
II.1.2.	sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati con agenti patogeni e la contaminazione incrociata tra diverse categorie.		
Note			
Parte I:			
— Caselle I.9 e I.11: se del caso.			
— Caselle I.12, I.13 e I.17: numero di riconoscimento o di registrazione. Per lo stallatico trasformato di cui alla casella I.13, il numero di riconoscimento o di registrazione dell'impianto o dell'azienda di destinazione.			
— Casella I.14.: completare se diverso da «I.1. Spediteore».			
— Casella I.25.: uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.			
— Casella I.31.:			
Specie animale: per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come mangimi. Scegliere fra: volatili, ruminanti, non ruminanti, mammiferi, pesci, molluschi, crostacei, invertebrati			
Natura della merce: indicare un prodotto tra quelli inclusi nell'elenco seguente: «sottoprodotti apicoli», «prodotti sanguigni», «sangue», «farina di sangue», «residui della digestione», «contenuto del tubo digerente», «articoli da masticare», «farina di pesce», «interiora aromatizzanti», «gelatina», «ciccioli», «pelli», «proteine idrolizzate», «fertilizzanti organici», «alimenti per animali da compagnia», «proteine animali trasformate», «alimenti trasformati per animali da compagnia», «alimenti greggi per animali da compagnia», «grassi fusi», «compost», «stallatico trasformato», «olio di pesce», «prodotti a base di latte», «fanghi di centrifugazione o di separazione dalla trasformazione del latte»; «fosfato bicalcico», «fosfato tricalcico», «collagene», «prodotti a base di uova», «siero di equidi», «trofei di caccia», «lana», «peli», «setole di suino», «piume», «sottoprodotti di origine animale per la trasformazione», «prodotti derivati».			
Categoria: materiali di categoria 1, 2 o 3. Per i materiali di categoria 3, indicare la lettera dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 che si riferisce al sottoprodotto di origine animale in questione [ad esempio, articolo 10, lettera a), articolo 10, lettera b) ecc.]. Nel caso di materiali di categoria 3 destinati agli alimenti greggi per animali da compagnia indicare «3 a)» o «3 b) i)» o «3 b) ii)», ovvero se si tratta dei sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera a), o b) [i) o ii)] del regolamento (CE) n. 1069/2009. Nel caso di pelli e prodotti da esse derivati indicare «3 b) iii)» o «3 n)» a seconda che si tratti dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati di cui all'articolo 10, lettera b) iii) o n), del regolamento (CE) n. 1069/2009. Se la partita è composta da materiali di più categorie, indicare la quantità e, se del caso, il numero di contenitori per ciascuna categoria di materiali.			
Tipo di trattamento: per le pelli trattate, indicare il trattamento: «a)» essiccate; «b)» salate secche o verdi per almeno 14 giorni prima di essere spedite; «c)» sottoposte a salatura durante sette giorni in sale marino con aggiunta del 2 % di carbonato di sodio. Per i materiali di categoria 1 e 2 descrivere il metodo di trasformazione. Indicare il metodo di trasformazione pertinente scegliendolo tra quelli da 1 a 5 elencati dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato IV, capo III. Per i materiali di categoria 3 e i prodotti derivati destinati ad essere utilizzati come mangimi: se del caso, descrivere la natura e i metodi del trattamento. Indicare il metodo di trasformazione pertinente scegliendolo tra quelli da 1 a 7 elencati dal regolamento (UE) n. 142/2011, allegato IV, capo III.			
Numero del lotto: se del caso, indicare il numero del lotto o del marchio auricolare.			
Parte II			
— La firma deve essere in un colore diverso da quello del testo a stampa.			
Firma			
Fatto a il			
(luogo)		(data)	
(firma della persona responsabile/spediteore) (nome in lettere minuscole);			

2) nell'allegato XVI, capo III, la sezione 10 è sostituita dalla seguente:

«Sezione 10

Formato standard per le domande di determinate autorizzazioni per il commercio all'interno dell'Unione

Gli operatori presentano le domande di autorizzazione delle spedizioni di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di cui all'articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 all'autorità competente dello Stato membro di destinazione utilizzando il seguente modulo:

PAGINA 1/2

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E
DI PRODOTTI DERIVATI VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO**

[ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009]

Nome e indirizzo del luogo d'origine	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo dello speditore	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo del richiedente	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Nome e indirizzo del luogo di destinazione	Numero di riconoscimento o di registrazione, assegnato da (autorità competente)
Sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati ⁽¹⁾ ☐ Materiale di categoria 1 costituito da: (natura del materiale) ☐ Materiale di categoria 2 costituito da: (natura del materiale) ☐ Farine di carne e ossa derivati da materiali di categoria 1 ☐ Grassi animali derivati da materiali di categoria 1 ☐ Farine di carne e ossa derivati da materiali di categoria 2 ☐ Grassi animali derivati da materiali di categoria 2	Impieghi previsti ⁽¹⁾ ☐ Smaltimento ☐ Trasformazione ☐ Combustione ☐ Applicazione al suolo ☐ Trasformazione in biogas ☐ Compostaggio ☐ Alimenti per animali da compagnia ⁽²⁾ ☐ Produzione di biodiesel ☐ Alimentazione di ⁽³⁾ : ☐ Fabbricazione dei seguenti prodotti derivati ⁽⁴⁾ :
Indicare il quantitativo di sottoprodotti di origine animale/prodotti derivati (volume o massa) ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DELLA SPEDIZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE E
DI PRODOTTI DERIVATI VERSO UN ALTRO STATO MEMBRO****([ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1069/2009])****Se si tratta di farine di carne e ossa e di grassi animali:****Specie di origine:**i materiali sono stati trasformati secondo il metodo seguente ⁽⁶⁾:**Il sottoscritto dichiara che le informazioni di cui sopra sono corrette e veritiere.**.....
[Firma: nome, data e coordinate di contatto: telefono, fax (se del caso), email]**Decisione dell'autorità competente dello Stato membro di destinazione ⁽⁷⁾:****La spedizione della partita è:**☐ rifiutata☐ accettata☐ accettata a condizione che venga applicata ai materiali la sterilizzazione sotto pressione (metodo 1).☐ accettata a condizione che avvenga secondo le modalità seguenti ⁽⁴⁾:
.....
.....
.....
.....
.....La presente autorizzazione è valida fino al ⁽⁸⁾.....
(Data, timbro e firma dell'autorità competente)**Note:**

Completare il documento in stampatello maiuscolo.

⁽¹⁾ Barrare la casella corrispondente⁽²⁾ Se si tratta di alimenti per animali da compagnia fabbricati con materiali di categoria 1 composti da sottoprodotti di origine animale ottenuti da animali che sono stati sottoposti a trattamenti illeciti come definiti nella direttiva 96/22/CE, articolo 1, paragrafo 2, lettera d), oppure nella direttiva 96/23/CE, articolo 2, lettera b).⁽³⁾ Specificare conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1069/2009.⁽⁴⁾ Compilare, se del caso.⁽⁵⁾ Specificare⁽⁶⁾ Indicare uno dei metodi di trasformazione di cui al regolamento (UE) n. 142/2011, allegato IV, capo III.⁽⁷⁾ Per l'autorità competente: barrare la casella corrispondente.⁽⁸⁾ Inserire la data in cui termina il periodo di validità dell'autorizzazione.»